

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2011

**1. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. INAMMISSIBILE
ASD CF BARDOLINO VERONA**

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Mario Arieti;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Società ASD CF Bardolino Verona per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. per l'operato ascritto al suo L.r.p.t.,

seguito deferimento del Procuratore Federale - nota N°. 3258/340pf10-11/MS/vdb del 26.11.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 9.12.2010)

2. Ricorso A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** al reclamo, dichiara estinto il procedimento

avverso la sanzione dell'ammenda di € 750,00 inflitta alla reclamante seguito gara Manfredonia/Loreto Aprutino dell'8.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 327 del 12.01.2011)

**3. Ricorso A.S.D. PALEXTRÀ FANO RESPINTO
CALCIO A 5**

avverso decisioni merito gara Futsal Makkia Urbino/Palextra Fano del 5.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011)

4. A.S.D. FUTSAL ROGLIANO RESPINTO

avverso le sanzioni:

- ammenda di €500,00 alla reclamante;
- inibizione a svolgere ogni attività fino al 9.2.2011 al Sig. Oddo Pasquale,

seguito gara del Campionato Nazionale U21 Futsal Rogliano/Augusta del 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011)